

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2024

INDICE

TITOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, SOGGETTI E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto del tributo
- Art. 4 - Soggetti passivi

TITOLO 2 – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

- Art. 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Art. 6 - Fabbricati assimilabili all'abitazione principale
- Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati
- Art. 8 - Base imponibile delle aree fabbricabili

TITOLO 3 – ESENZIONI E RIDUZIONI

- Art. 9 – Esenzioni
- Art. 10 - Riduzione della base imponibile
- Art. 10 bis - Requisiti di fabbricati inagibili
- Art. 11 - Riduzione dell'aliquota base

TITOLO 4 – ALIQUOTE E DETRAZIONE

- Art. 12 - Aliquote e detrazioni
- Art. 13 - Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 14 - Quota statale del tributo

TITOLO 5 – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 15 - Versamenti
- Art. 16 - *Abrogato*
- Art. 17 - Differimento dei termini di versamento
- Art. 18 - Dichiarazione

TITOLO 6 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

- Art. 19 - Funzionario responsabile
- Art. 20 - Verifiche ed accertamenti
- Art. 21 - Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi.
- Art. 22 - Sanzioni ed interessi
- Art. 23 - Riscossione coattiva
- Art. 24 - Importi minimi
- Art. 25 - Contenzioso ed accertamento con adesione
- Art. 26 - Rimborsi e compensazione
- Art. 27 - *Abrogato*

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 28 - Trattamento dei dati personali
- Art. 29 - Norma di rinvio
- Art. 30 – Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, SOGGETTI E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Montefalco relativamente agli immobili assoggettabili ad imposizione nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la relativa superficie.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 3 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o di unità immobiliari a questa assimilate, come definite dal successivo articolo 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 06/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio, di cui all'art. 1117, numero 3, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, quale bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

TITOLO 2 – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

- a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione o altro organo competente e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
- c. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- d. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- e. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 6 – Fabbricati assimilabili all'abitazione principale

1. Sono assimilati all'abitazione principale:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

- principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - d. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Art. 7 – Base imponibile dei fabbricati

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11/07/1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 - a. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare;
 - b. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - c. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - d. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6/06/2001, n. 380, dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente dall'eventuale rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

Art. 8 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
3. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, fermo restando che la quantificazione della base imponibile deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, la Giunta comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
4. Non è sottoposta a rettifica l'imposta versata per le aree fabbricabili sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente. Non è soggetta a rimborso l'imposta eventualmente eccedente quella determinata sulla scorta dei valori di cui al comma precedente.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Nel caso in cui, con l'adozione in corso d'anno del nuovo strumento urbanistico, venga meno la capacità edificatoria di un'area, l'imposta come area edificabile è dovuta fino a tale data. Qualora dall'adozione in corso d'anno del nuovo strumento urbanistico discenda un diverso valore dell'area edificabile, la stessa è imponibile per tutto l'anno con l'applicazione del valore venale al 1° gennaio, così come previsto al comma 1 del presente articolo.
7. L'imposta, se dovuta è determinata con applicazione dei valori individuati con le modalità di cui al comma 3, salvo i casi di valori o criteri stabiliti in contraddittorio mediante utilizzo degli istituti deflativi o in sede di contenzioso.

TITOLO 3 – ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 9 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale in quanto il Comune di Montefalco ricade interamente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
2. Sono esenti dall'imposta municipale propria altresì:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa

- Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla [lettera i\) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), nonché il regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200](#);
 - h) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del [codice penale](#) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;
 - i) fabbricati merce (comma 751 della legge 160/20219).

Art. 10 – Riduzione della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 - d) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 10 bis - Requisiti di fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9 l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

- b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3 , lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
 5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
 6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
 - a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Tributi della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata;
 - b) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali.
 7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, semprechè le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
 8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 11 – Riduzione dell'aliquota base

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, salvo approvazione da parte dell'Amministrazione di apposita aliquota, salvo approvazione da parte dell'Amministrazione di apposita aliquota.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente, nel caso di contratti di locazione non assistiti, si applica esclusivamente se gli stessi sono muniti dell'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della Legge 9/12/1998, n. 431, del D.M. 16/01/2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.
3. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993 e della Legge di Bilancio 2020, classificati nella categoria catastale D/10 e A/6 , è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla.
4. Si considerano altresì fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, anche se dichiarati ad uso abitativo, ma per i quali risulta l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate, le costruzioni destinate:
 - ad agriturismo, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla

normativa vigente in materia di collocamento.

5. Relativamente alle aree ricadenti nella fascia B del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico- PAI- adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012 e aggiornato alla L.R. 1/2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 853 del 13 luglio 2015, considerando la edificabilità residuale delle stesse, che consente, tra l'altro, opere pertinenziali quali *“realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio e previo parere dell'autorità idraulica competente” ed altri interventi modesti*”, il Consiglio Comunale può stabilire una riduzione dell'aliquota base fino ad un massimo del 50%, salvo che non si proceda alla riduzione del valore di mercato delle medesime.
6. Con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale divenuti inagibili a causa di calamità naturali, nell'ipotesi in cui non venga stabilita a livello nazionale l'esenzione totale, il Comune può differenziare l'aliquota base a decorrere dal 2025 come previsto dal D.M. del 6/09/2024, riducendola fino ad un massimo dell'85%. Alle pertinenze, anche se non divenute inagibili, si applica la medesima aliquota dell'immobile a cui afferiscono divenuto inagibile.

TITOLO 4 – ALIQUOTE E DETRAZIONE

Art. 12 - Aliquote e detrazione

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi da 748 a 757 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 15, comma 15, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.
4. Per usufruire delle aliquote ridotte adottate con deliberazione del Consiglio comunale, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Montefalco, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000.

Art. 13 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 1, comma 748, della Legge 27/12/2019, n. 160.

Art. 14 – Quota statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge 27/12/2019, n. 160, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76%.
2. *Abrogato.*
3. *Abrogato.*
4. *Abrogato.*

TITOLO 5 – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 15 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. *Abrogato.*
4. Gli enti non commerciali di cui alla lettera g) del comma 759 della Legge 27/12/2019, n. 160 effettuano il versamento dell'imposta in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2020. In sede di prima applicazione dell'imposta, nell'anno 2020, le prime due rate da corrispondere sono di importo ciascuna pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
5. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante modello di pagamento unificato F24, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9/07/1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 o altre modalità previste dallo stesso decreto.
6. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti risulti inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
7. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della Legge 27/12/2006, n. 296; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9/07/1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data comunicazione al Comune. Nel caso di decesso del contribuente si considerano regolarmente effettuati i versamenti eseguiti da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius,

limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.

Art. 16 - Abrogato

Art. 17 -Differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali;-gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019, nonché ai sensi dell'art. 10, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con delibera di Consiglio Comunale è possibile prevedere la disapplicazione di sanzioni ed interessi quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
3. *Abrogato*

Art. 18 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione del tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata o trasmessa in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sono in ogni caso escluse dall'obbligo dichiarativo le variazioni di abitazione principale collegate alla variazione della residenza anagrafica e le variazioni di valore imponibile conseguenti a variazioni catastali.
4. Sono parimenti esclusi dall'obbligo dichiarativo la costituzione e l'esercizio del diritto reale di abitazione del coniuge superstite sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di successione, ai sensi dell'art. 540 c.c, a condizione che il coniuge superstite risulti anagraficamente residente nell'unità in questione alla data di apertura della successione.
5. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione.
6. Nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D. Lgs. 18.12.1997 n. 463 concernenti la disciplina del modello unico informatico, non è dovuta la dichiarazione.
7. Gli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g), dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 presentano la dichiarazione secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 770, della Legge 27/12/2019, n. 160.

TITOLO 6 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 19 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della Legge 27/12/2019, n. 160, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti

disposizioni di legge.

Art. 20 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altri soggetti pubblici.
2. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui al comma precedente.
3. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
4. A seguito delle attività di cui al precedente comma, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
5. Per gli avvisi diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati nel regolamento delle entrate, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, è prevista la partecipazione del contribuente alla fase istruttoria mediante il contraddittorio informato ed effettivo, secondo le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
6. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
7. Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo, devono essere specificati i motivi per i quali non vengono accolte, totalmente o parzialmente, le controdeduzioni del contribuente.
8. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
9. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

Art. 21 – Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una quota non superiore al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinata, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02/12/2005, n. 248.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta

Comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Segretario generale/Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di legge.

Art. 22 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento in acconto o a saldo, alle prescritte scadenze, dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, per le violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024 ai sensi del D.Lgs. n. 87/2024.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, detta sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato con un minimo di € 50,00. La sanzione non viene comunque irrogata qualora la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione di € 100,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica si applica la sanzione di € 50,00.
6. Le sanzioni indicate nei commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La sanzione prevista dal comma 1 non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
8. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono cumulabili con la sanzione indicata al comma 1.
9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono applicate per tutti gli anni in cui non risultano debitamente assolti i relativi obblighi.

Art. 23 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i.

Art. 24 – Importi minimi

1. Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 25- Contenzioso e Istituti deflattivi

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
2. Si applicano all'imposta municipale unica gli istituti deflattivi previsti dallo Statuto del Contribuente e disciplinati nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali vigente.

Art. 26 – Rimborsi e Compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non sono rimborsabili gli accertamenti pagati e non impugnati nei termini.
4. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato al Comune un versamento destinato ad un Comune diverso, al fine di attivare le procedure per il riversamento al Comune competente, deve presentare idonea istanza indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, corredato dai documenti comprovanti il pagamento, sia al Comune destinatario delle somme sia a quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Art. 27 - Abrogato

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR di cui al regolamento n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196.

Art. 29 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 30 – Entrata in vigore e nome finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. *Abrogato.*
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. *Abrogato.*